

WHISTLEBLOWING POLICY
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 10 marzo
2023, n. 24 (LEGGE WHISTLEBLOWING)

DATA	APPROVATO
13.12.2023	Consiglio di Amministrazione
24.01.2025	Consiglio di Amministrazione

Sommario

1) DEFINIZIONI	3
2) NATURA DELL'ISTITUTO	4
3) SCOPO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING	4
4) SOGGETTI SEGNALANTI	5
5) SOGGETTI SEGNALATI	5
6) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
7) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
8) SEGNALAZIONI VIETATE	8
9) CANALI DI SEGNALAZIONE	8
9.1) SEGNALAZIONE INTERNA	8
9.2) SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC	10
9.3) DIVULGAZIONE PUBBLICA	11
10) PROCESSO E GESTIONE DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	11
11) VERIFICHE ED INDAGINI INTERNE	12
12) CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE	13
13) GESTIONE DOCUMENTALE	13
14) TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE	14
14.1) RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SOGGETTO SEGNALANTE	14
14.2) DIVIETO DI RITORSIONE	14
14.3) LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE	15
15) TUTELA di soggetti diversi dal soggetto segnalante	16
16) RISERVATEZZA	16
17) SISTEMA SANZIONATORIO	16
ALLEGATO 1 - MODULO per la Segnalazione di condotte illecite o irregolarità	18
ALLEGATO 2 – Informativa Privacy	23

1) DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy:

"ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

"Codice Etico": indica il Codice adottato dalla Società il quale è parte integrante del MOG231.

"Comitato Whistleblowing": indica il comitato gestore delle Segnalazioni, composto dai seguenti soggetti:

- Responsabile area Legal Affairs & Compliance della Società;
- Membro Esterno con requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità – Avv. Giacomo Escobar;
- Responsabile Ufficio Risorse Umane di L&S (HR Manager).

"Divulgazione Pubblica" indica la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 9.3.

"Facilitatore" indica la persona fisica che assiste il Soggetto Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

"Legge Whistleblowing": indica il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

"MOG231": indica Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2023.

"Organismo di Vigilanza 231": indica l'Organismo di Vigilanza 2313 nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto del MOG231 e del Codice Etico.

"Policy" indica la presente procedura di gestione delle Segnalazioni conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

"Segnalazione": indica qualsiasi comunicazione effettuata dal Soggetto Segnalante, in maniera aperta o anonima, in forma scritta attraverso uno dei canali di segnalazione o mediante Divulgazione Pubblica, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Soggetto Segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

"Segnalazione Interna": indica la Segnalazione effettuata secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.

"Segnalazione Esterna": indica la Segnalazione effettuata secondo quanto previsto al paragrafo 9.2.

"Società": indica L&S ITALIA S.p.A. con sede legale in Maron di Brugnera, Via Lino Zanussi, n. 8 – 33070 (PN), partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone: 01749420939.

"Soggetto Segnalante": indica *la persona fisica, tra quelle indicate al paragrafo 4), che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo* attraverso una Segnalazione Interna, Segnalazione Esterna o Divulgazione Pubblica.

"Soggetto Segnalato": indica il soggetto cui il Soggetto Segnalante attribuisce la violazione oggetto della Segnalazione.

2) NATURA DELL'ISTITUTO

La presente Policy, che costituisce parte integrante del sistema di Organizzazione e Gestione realizzato da L&S Italia S.p.A. in applicazione al disposto del D.lgs. 231/01, è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità nell'ambito aziendale, in particolare, attraverso i canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni nonché la riservatezza e i sistemi di protezione del Soggetto Segnalante contro qualsiasi misura discriminatoria.

In Italia, l'istituto giuridico del c.d. "*whistleblowing*" è stato introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione Europea.

In particolare, l'art. 1 comma 51 della richiamata Legge ha inserito l'articolo 54-bis all'interno del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Ulteriore riforma dell'istituto si deve alla Legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti disciplinata dal D.lgs. 231/01.

Detta disciplina è stata in ultimo sostituita D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la c.d. Legge Whistleblowing, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali.

Pertanto, in conformità alla nuova disciplina, vengono adeguati i canali in precedenza costituiti e individuate le ipotesi di utilizzo del canale esterno, che consentano ai soggetti indicati all'Art. 3 comma 2 e 3 dell'anzidetto decreto, di segnalare "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato".

Tali canali dovranno sempre garantire la riservatezza dell'identità del Soggetto Segnalante del Facilitatore, del Soggetto Segnalato e delle altre persone coinvolte e menzionate nella Segnalazione, durante il processo di gestione della stessa.

3) SCOPO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING

Alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo che precede, la Società, già dotata di un proprio MOG231, ha provveduto ad integrare il medesimo con la presente Policy allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari.

Allo scopo di implementare quanto previsto dal MOG231 in tema di Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, la presente Policy ha lo scopo di istituire un sistema di Segnalazioni da effettuarsi per il tramite dei canali di comunicazione attivati e disponibili, nonché rappresentare le forme di tutela che vengono garantite al Soggetto Segnalante, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Whistleblowing.

la presente Policy intende, in conformità alla Legge Whistleblowing, definire i seguenti aspetti:

- Identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Identificazione dell'oggetto delle Segnalazioni e del relativo contenuto minimo;
- Individuazione delle diverse forme di Segnalazione e dei relativi canali;
- Individuazione del destinatario delle Segnalazioni interne;
- Indicazione delle modalità di effettuazione delle Segnalazioni;
- Previsione delle modalità di gestione delle Segnalazioni interne;
- Previsione delle forme di tutela per il Soggetto Segnalante e soggetti diversi dal Segnalante.

4) SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni o i Soggetti Segnalanti sono:

- Presidente, Amministratore Delegato, membri del Consiglio di Amministrazione (Vertice Aziendale), sindaci, società di revisione della Società, ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate in via di mero fatto;
- Gli azionisti della Società
- Dipendenti della Società, anche durante il periodo di prova;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- Lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società
- Altre persone – quale che sia il rapporto che li lega alla Società – sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro con la Società, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5) SOGGETTI SEGNALATI

Le condotte oggetto di Segnalazione possono riguardare i componenti del Vertice Aziendale, i Dipendenti, i collaboratori esterni della Società nonché tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene relazioni professionali, commerciali e di *business*.

6) OGGETTO DELLA SEGNAZIONE

La Segnalazione deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il Soggetto Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

I Soggetti Segnalanti possono comunicare informazioni, purché circostanziate, relative a:

- ✚ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e pertanto riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/01;
- ✚ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- ✚ violazioni del MOG231 o del Codice Etico adottati dalla Società, poste in essere dai Soggetti Segnalati e di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- ✚ condotte che, ancorché non integranti le fattispecie dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, possono tuttavia asserire a violazioni delle Parti Speciali del MOG231 o degli altri Protocolli o comunque di normativa vigente;
- ✚ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall'Unione europea in tali settori;
- ✚ atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✚ atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi).

Possono essere oggetto di Segnalazione anche i fondati sospetti e quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni segnalate.

Non sono invece ricomprese tra le informazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono oggetto della presente Policy: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Soggetto Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Di seguito si riportano alcuni esempi di condotte oggetto della segnalazione:

1. Molestie sessuali da parte di colleghi, fornitori, clienti ecc.
2. Abuso di potere (e.g. quando una persona utilizza in modo improprio la propria autorità per intimidire o rimproverare gli altri).
3. Violazioni in materia di salute e sicurezza (e.g. se gli addetti alle pulizie utilizzano agenti tossici come acidi e non vietano l'accesso ai locali sino a completa areazione degli stessi, questo potrebbe comportare un rischio per l'incolumità delle persone, irritazione occhi e gola o più gravi problemi).

4. Danni a beni o cose (e.g. se un dipendente causa intenzionalmente danni a beni o cose aziendali).
5. Uso di droghe e/o alcol

7) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Soggetto Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione dovrebbe perlomeno contenere i seguenti elementi:

- ✚ le generalità del Soggetto Segnalante con indicazione della funzione svolta nell'ambito della Società;
- ✚ la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ✚ le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- ✚ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Soggetto Segnalato;
- ✚ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- ✚ l'indicazione e/o trasmissione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ✚ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione può essere di due tipi:

- ✚ **aperta**: quando le generalità del Soggetto Segnalante sono esplicitate nella Segnalazione;
- ✚ **anonima**: quando le generalità del Soggetto Segnalante non sono esplicitate nella Segnalazione.

In caso di Segnalazioni anonime il Comitato Whistleblowing si riserva di valutare la presa in considerazione delle stesse sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione.

Non è necessario che il Soggetto Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti oggetto di Segnalazione e del Soggetto Segnalato, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze ed in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

In detta prospettiva risulta necessario che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e possano offrire il maggior numero possibile di elementi al fine di consentire le dovute verifiche ed ottenere gli adeguati riscontri.

Si rammenta inoltre che qualora la Segnalazione avesse ad oggetto possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 le medesime dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi (ossia non suscettibili di differenti interpretazioni) e concordanti (ossia confluenti nella medesima direzione).

Al fine di agevolare e uniformare il processo di Segnalazione, la medesima:

- potrà essere formulata compilando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente Policy
- dovrà essere trasmessa attraverso i canali previsti.

Il Soggetto Segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile per circostanziare al meglio la Segnalazione.

8) SEGNALAZIONI VIETATE

Le Segnalazioni non devono contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere e ledere l'onore, il decoro personale e/o professionale del Soggetto Segnalato pertanto, è vietato, in particolar modo:

- ✚ il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- ✚ l'invio di Segnalazioni aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- ✚ l'invio di Segnalazioni che attengono alla sfera privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività professionale del Soggetto Segnalato;
- ✚ l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria poiché facenti riferimento ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- ✚ l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

A fronte di ciò, il Soggetto Segnalante deve essere consapevole che nel caso di invio di Segnalazioni vietate, la Segnalazione non verrà presa in considerazione.

9) CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Soggetto Segnalante può ricorrere a diversi tipi di segnalazione a seconda della tipologia del mezzo di comunicazione utilizzato:

- **segnalazione Interna**: comunicazione scritta o orale, in forma aperta o anonima, delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso dei canali di cui al paragrafo 9.1;
- **segnalazione Esterna**: comunicazione scritta o orale, in forma aperta o anonima, delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso del canale di cui al paragrafo 9.2;
- **divulgazione Pubblica**, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Soggetto Segnalante di denunciare all'autorità giudiziaria o contabile le violazioni.

9.1) SEGNALAZIONE INTERNA

Il Destinatario della segnalazione è il **Comitato Wistleblowing** così composto:

- Responsabile area Legal Affairs & Compliance L&S – Dott.ssa Giorgia Scarlata;
- Responsabile Ufficio Risorse Umane di L&S (HR Manager) – Dott.ssa Claudia Forcolin;
- Membro Esterno con requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità – Avv. Giacomo Escobar.

Le **Segnalazioni Interne** dovranno essere effettuate utilizzando i seguenti canali:

- ✚ **Comunicazione scritta tramite la piattaforma on-line:**

lsgroup.wallbreakers.it

Il portale è gestito nel rispetto della riservatezza da un soggetto terzo ed indipendente dalla Società.

✚ **Comunicazione scritta all'indirizzo di posta ordinaria:**

L. & S. ITALIA S.p.A.
alla c.a. del Comitato Whistleblowing
Via Lino Zanussi, n.8
Maron di Brugnera - 33070 (PN)

La Segnalazione cartacea dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Soggetto Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Soggetto Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale. Riservata al Comitato Whistleblowing", al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Soggetto Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo cartaceo/ e-mail al quale il Comitato Whistleblowing potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro – entro 7 (sette) giorni – ai sensi dell'art. 5 della Legge Whistleblowing. Ove non fosse indicato alcun indirizzo / e-mail, il Comitato Whistleblowing esaminerà la Segnalazione senza alcun obbligo di prova della ricezione e di obbligo di riscontro previsti.

✚ **comunicazione orale – casella vocale tramite la piattaforma on-line:**

lsgroup.wallbreakers.it

Il portale è gestito nel rispetto della riservatezza da un soggetto terzo ed indipendente dalla Società.

✚ **comunicazione orale – incontro diretto:** il Soggetto Segnalante, tramite l'utilizzo della piattaforma on-line e posta ordinaria di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Comitato Whistleblowing della Società. Il Soggetto Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico al quale il Comitato Whistleblowing potrà inviare comunicazione per la fissazione dell'incontro che dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il comitato Whistleblowing stilerà un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Soggetto Segnalato, il quale ne riceverà contestualmente copia.

In caso di Segnalazione Interna che asserisce uno dei membri del Comitato Whistleblowing, la medesima dovrà essere effettuata utilizzando i canali di cui ai punti precedenti secondo le seguenti modalità:

- Comunicazione scritta tramite la piattaforma on-line: selezionando come unico/i soggetto/i ricevente la segnalazione solo il membro/i membri del Comitato Whistleblowing che non si configuri come Soggetto Segnalato;
- Comunicazione scritta all'indirizzo di posta ordinaria: indirizzando alternativamente la segnalazione scritta alla c.a. del Responsabile area Legal Affairs & Compliance, dell'Avv. Giacomo Escobar e/o dell'HR Manager;

- Comunicazione orale – casella vocale tramite la piattaforma on-line: selezionando come unico/i soggetto/i ricevente la segnalazione solo il membro/i membri del Comitato Whistleblowing che non si configuri come Soggetto Segnalato;
- Comunicazione orale – incontro diretto: richiedendo l’incontro diretto alternativamente del Responsabile area Legal Affairs & Compliance, dell’Avv. Giacomo Escobar e/o dell’HR Manager.

Ritiro della segnalazione

Il Soggetto Segnalante potrà ritirare la Segnalazione entro il termine di 15 giorni a decorrere dall’avviso del ricevimento ricevuto dal Comitato Whistleblowing, mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l’inoltro della stessa.

In tal caso il Comitato Whistleblowing potrà scegliere se proseguire o meno gli accertamenti eventualmente avviati, sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di determinatezza, dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione, eliminando in ogni caso i dati che possano ricondurre all’identificazione del Soggetto Segnalante.

Segnalazione a soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing

Qualora la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing e sia evidente che si tratti di una Segnalazione di cui alla presente policy (es. esplicitata la dicitura “whistleblowing” sulla busta o nell’oggetto o nel testo della comunicazione), la deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Comitato Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione al Soggetto Segnalante.

9.2) SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

La Segnalazione potrà essere effettuata attraverso il canale esterno istituito presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora ricorra, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- Il canale interno non è attivo o non conforme a quanto previsto dalla Legge Whistleblowing;
- La Segnalazione interna i sensi del paragrafo 9.1 è stata effettuata ma non ha avuto seguito;
- Il Soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna (i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ii) questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- Il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le **Segnalazioni esterne** dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità:

- ✚ Piattaforma ANAC per invio delle segnalazioni al seguente link:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Mediante la segnalazione esterna, possono essere comunicate le segnalazioni di violazioni di disposizioni dell’Unione europea.

ANAC dà avviso al Soggetto Segnalante del ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data del ricevimento, mantiene le interlocuzioni, svolge l’istruttoria necessaria a dare

seguito alla Segnalazione e dà riscontro al Soggetto Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento.

9.3) DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Segnalazione potrà essere effettuata mediante Divulgazione Pubblica, qualora ricorra, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- ad una Segnalazione interna alla quale non sia stato dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Soggetto Segnalante entro termini ragionevoli.
- Il Soggetto Segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate entro termini ragionevoli.
- Il Soggetto Segnalante effettua direttamente una Divulgazione Pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Le **Divulgazioni Pubbliche** dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- ✚ stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Mediante la Divulgazione Pubblica, possono essere divulgate le segnalazioni di violazioni di disposizioni dell'Unione europea.

10) PROCESSO E GESTIONE DELLA FONDATEZZA DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte del Comitato Whistleblowing che, al fine di valutarne la fondatezza, verifica la presenza di dati ed informazioni utili.

L'attribuzione al Comitato Whistleblowing del compito di esaminare e valutare le Segnalazioni garantisce che le stesse siano ricevute, esaminate e valutate da un soggetto autonomo e indipendente, non gerarchicamente o funzionalmente subordinato alla Società o all'eventuale Soggetto Segnalato.

Nell'ipotesi in cui tra i componenti del Comitato Whistleblowing vi sia il Soggetto Segnalato oppure il medesimo abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il componente interessato (presunto Soggetto Segnalato) dovrà astenersi dal processo di gestione della Segnalazione.

Fase di valutazione preliminare:

All'atto di ricezione di una Segnalazione, il Comitato Whistleblowing provvede ad attribuire un numero di protocollo che ne consentirà l'identificazione univoca all'interno del c.d. Registro delle Segnalazioni, strutturato come segue:

- ✚ numero protocollo identificativo della Segnalazione;
- ✚ data ricezione Segnalazione;
- ✚ classificazione della Segnalazione;

- ✚ data avvio indagine (se prevista);
- ✚ conclusione indagine;
- ✚ data chiusura Segnalazione.

Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, il Comitato Whistleblowing rilascia al Soggetto Segnalante un avviso di ricevimento e l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Il Comitato Whistleblowing provvede quindi tempestivamente alla presa in carico ed **analisi preliminare** della Segnalazione ricevuta al fine di provvedere alla c.d. **valutazione preliminare**.

L'attività di analisi, verifica e valutazione della Segnalazione saranno effettuate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, mantenendo interlocuzioni con il Soggetto Segnalante al quale il Comitato Whistleblowing potrà richiedere, se necessario, integrazioni.

A seguito delle preliminari analisi e valutazione della Segnalazione, il Comitato Whistleblowing provvede con la classificazione delle stesse:

- **Segnalazione non rilevante**

La Segnalazione è classificata come non rilevante quando non è pertinente al campo di applicazione della presente Policy, in quanto si riferisce a fatti, azioni o comportamenti aventi ad oggetto argomentazioni di natura attinente alla sfera personale dei Soggetti Segnalati.

- **Segnalazione rilevante ma non trattabile**

La Segnalazione è classificata come rilevante ma non trattabile quando, sebbene pertinente al campo di applicazione della presente Policy, a conclusione della fase di esame preliminare e di eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stata ritenuta rilevante per insufficienti informazioni/elementi in merito all'oggetto/contenuto della stessa (e.g. manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni).

- **Segnalazione vietata**

La Segnalazione è classificata come vietata quando rientra nella casistica di cui alla sezione paragrafo 8 - Segnalazioni Vietate della presente Policy.

- **Segnalazione rilevante e trattabile**

La Segnalazione è classificata come rilevante e trattabile nel caso in cui sia sufficientemente circostanziata e attinente al perimetro della presente Policy. In tal caso il Comitato Whistleblowing dà avvio alla fase di verifica.

11) VERIFICHE ED INDAGINI INTERNE

Fase istruttoria:

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione pervenuta sia stata classificata quale "Segnalazione rilevante e trattabile", il Comitato Whistleblowing procede con

l'avvio delle verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni per la verifica della fondatezza dei fatti segnalati al fine di averne adeguata evidenza.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comitato Whistleblowing effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati e, qualora dovesse risultare necessario, potrà avvalersi del supporto delle diverse funzioni aziendali.

In tale circostanza i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria diventano anch'essi destinatari della presente Policy e sono di conseguenza chiamati al rigoroso rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza.

In caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti nella presente Policy, la Società dovrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare previsto dal MOG231.

12) CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Fase conclusiva:

Alla conclusione della fase di verifica della Segnalazione il Comitato Whistleblowing – entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione – fornirà un riscontro al Soggetto Segnalante e procederà con la stesura di un report, per la formalizzazione del contesto di riferimento della Segnalazione, delle attività di verifica svolte, delle modalità seguite e delle relative osservazioni dedotte. Il Comitato Whistleblowing potrà decidere se archiviare la segnalazione o accertarne la fondatezza con la trasmissione del report ai soggetti competenti.

In caso di avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione, il Comitato Whistleblowing provvede a inoltrare il report al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e all'Amministratore Delegato della società al fine di valutare eventuali provvedimenti disciplinari con il supporto dell'HR Manager. Il documento riporterà inoltre le raccomandazioni inerenti alle azioni correttive da intraprendere in relazione a ciascun rilievo formulato.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Whistleblowing valuterà l'eventualità di informare altresì il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, qualora la Segnalazione sia riferibile a violazioni del MOG231, il Comitato Whistleblowing informerà l'Organismo di Vigilanza 231 affinché possa procedere con le opportune verifiche.

Qualora il Comitato Whistleblowing abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, trasmette tempestivamente l'esito della fase di verifica alla competente Procura della Repubblica, dandone preventiva informazione al Soggetto Segnalante.

13) GESTIONE DOCUMENTALE

Ogni Segnalazione inviata al Comitato Whistleblowing è conservata da quest'ultimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR) e alla Legge Whistleblowing. La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione sarà conservata per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque per massimo 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di ricezione.

Avranno accesso a tali Segnalazioni unicamente i membri del Comitato Whistleblowing, i quali si impegnano a farne uso esclusivamente e unicamente per fini di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC.

14) TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

La corretta gestione del sistema di *Whistleblowing* supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della Società, peraltro già perseguita dal Codice Etico. A tale scopo, L&S ITALIA S.p.A. tutela il Soggetto Segnalante garantendo la riservatezza della sua identità prevedendo altresì espressamente il divieto di ogni tipo di condotta ritorsiva, sia essa diretta o indiretta, discriminatoria o comunque sleale, per qualsiasi motivo collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione effettuata.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni ed indagini eseguite, il Soggetto Segnalante che ha effettuato la Segnalazione non potrà essere sanzionato.

14.1) RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SOGGETTO SEGNALANTE

L'accesso ai canali di Segnalazione Interna è consentito esclusivamente al Comitato Whistleblowing.

L'identità del Soggetto Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Soggetto Segnalante, a persone diverse dai componenti del Comitato Whistleblowing, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

I dati personali manifestamente non utili ai fini della Segnalazione non sono raccolti, o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Nell'ambito del procedimento penale eventualmente derivante dalla Segnalazione, l'identità del Soggetto Segnalante è coperta da segreto nei modi e limiti previsti dalla disciplina del segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.).

Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Soggetto Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo in presenza del consenso espresso dello stesso alla rivelazione della propria identità.

Al di fuori del caso citato, espressamente previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge Whistleblowing (contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, conoscenza dell'identità indispensabile per la difesa e consenso espresso del segnalante), il Soggetto Segnalato nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento non verrà a conoscenza del fatto che l'accertamento ha avuto origine da una Segnalazione quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Tutti i soggetti legittimati a presentare una Segnalazione devono poter consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2 -Informativa Privacy).

14.2) DIVIETO DI RITORSIONE

La Società e la Legge Whistleblowing vietano ogni forma di ritorsione nei confronti del Soggetto Segnalante.

Costituisce ritorsione *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla*

persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalente; il demansionamento; il trasferimento; la sospensione della formazione o restrizioni della stessa; le sanzioni disciplinari; le molestie, la discriminazione e l'ostracismo; la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi.

Un elenco dettagliato di ritorsioni, con carattere non esaustivo, è contenuto nell'Art. 17 comma 4 della Legge Whistleblowing.

La tutela contro gli atti di ritorsione di cui sopra si applica in presenza, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

1. Il Soggetto Segnalante ha segnalato, divulgato o denunciato all'autorità giudiziaria in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
2. La Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata nel rispetto della presente Policy.
3. La ritorsione subita è conseguente alla Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC utilizzando i canali di cui al paragrafo 9.2 della presente Policy.

Se ANAC accerta la ritorsione:

- Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e potrà essere applicata una sanzione amministrativa;
- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

Si segnala che esistono due casi in cui il Soggetto Segnalante perde la protezione: (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

14.3) LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER IL SEGNALANTE

La Legge Whistleblowing limita la responsabilità del Soggetto Segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

Il Soggetto Segnalante non sarà chiamato a rispondere:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

15) TUTELA di soggetti diversi dal soggetto segnalante

Le tutele previste dalla presente Policy sono estese anche ai seguenti soggetti diversi dal Soggetto Segnalante:

- Al Facilitatore;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del Soggetto Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro del Soggetto Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Soggetto Segnalante o per il quale lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Soggetto Segnalante.

Le decisioni circa eventuali provvedimenti disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare ogni tipologia di conflitto di interesse o assenza di imparzialità.

16) RISERVATEZZA

Oltre a quanto previsto dal paragrafo 15.1 che precede, La Società garantisce la piena riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, del Facilitatore, del Segnalato, delle persone differenti dal Segnalato ma menzionate nella Segnalazione, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta ed elaborata.

Le suddette informazioni non possono essere rivelate a soggetti non direttamente coinvolti nel processo di valutazione o indagine.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare.

17) SISTEMA SANZIONATORIO

Qualunque violazione delle previsioni contenute nella presente Policy costituisce illecito disciplinare sanzionabile dalla Società in conformità a quanto stabilito nel Sistema Disciplinare del MOG231 della Società.

In particolare, saranno oggetto di sanzione:

- a) i comportamenti che integrano l'effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni che si sono rivelate infondate, false, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione;
- b) i soggetti che violano la riservatezza del Soggetto Segnalante;
- c) i soggetti che si siano resi responsabili di atti di ritorsione;
- d) i Soggetti che abbiano ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione.

Qualora sia ANAC ad accertare i comportamenti di cui sopra, irrogherà le seguenti sanzioni pecuniarie:

- sanzione da € 500,00 ad € 2.500,00 per il comportamento di cui al punto a), salvo che il Soggetto Segnalante sia stato condannato in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- sanzione da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per i comportamenti di cui ai punti b), c) e d).

ALLEGATO 1 - MODULO per la Segnalazione di condotte illecite o irregolarità

DATI SEGNALANTE	
Nome e Cognome (si allega documento di identità in corso di validità)	
Recapito telefonico	
Indirizzo e-mail	
CONDOTTA SEGNALATA	
Data/periodo in cui è avvenuto il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione del fatto	
Autore del fatto	
Ulteriori eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a riprova della Segnalazione	

Luogo e data _____

Firma

Allegato 2 - Informativa Privacy

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS 24/2023

Con la presente informativa L&S ITALIA SPA Soc. Unip. fornisce ai soggetti segnalanti, c.d. whistleblower, ai sensi del D.Lgs 24/2023 (che si definiscono **Interessati** ai sensi del GDPR) le informazioni sul trattamento dei dati personali che li riguardano.

Chi tratta i dati personali

Il Titolare del Trattamento, ossia il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, è L&S ITALIA SPA Soc. Unip., con sede in Viale L. Zanussi, 8 - 33070 Maron di Brugnera (PN), contattabile ai seguenti recapiti: +39 0434 616611, info@ls-light.com

Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD).

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), contattabile al seguente indirizzo: rpd@legalmail.it.

Finalità, base giuridica e principi del trattamento

<i>Finalità</i>	<i>Base giuridica (art. 6 GDPR)</i>
I dati forniti, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare del trattamento, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	Obbligo legale (D.Lgs 24/2023).

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ai fini della segnalazione è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di procedere alle necessarie attività istruttorie. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Comunicazione dei dati

Fermo il rispetto delle normative vigenti, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità citate nella presente informativa, a:

- Eventuali soggetti ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interno in nome e per conto del Titolare in qualità di Responsabili ex art. 28 GDPR;
- Altri soggetti autorizzati ad accedere ai dati dalla normativa vigente e/o ai quali di dati debbano essere comunicati in esecuzione di obblighi di legge.

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori assegnati alla gestione del canale di segnalazione interno, esplicitamente autorizzati al trattamento al base all'art. 29 del GDPR, all'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 D.Lgs 24/2023. L'identità del segnalante e di qualsiasi informazione dalla quale l'identità possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo che il segnalante non abbia prestato espresso consenso. Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione oggetto dello stesso sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti motivatamente indispensabile per la

difesa dell'incolpato, l'identità stessa del segnalante potrà essere utilizzabile solo previo consenso espresso.

Trasferimenti di dati all'estero

I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea; l'eventuale utilizzo di soluzioni tecnologiche che comporti il trasferimento di dati verso paesi terzi non europei potrà avvenire esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 ss. GDPR (in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie adeguate sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa).

Tempi di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti e fermi i limiti di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), contattando il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ls-light.com.

Diritto di Reclamo

L'Interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato dell'Unione Europea in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione, come previsto dall'art. 77 GDPR 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Maron di Brugnera, 24/01/25

L. & S. ITALIA S.p.A. Soc. Unip.